

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri ed ERP
Ufficio Impianti Sportivi

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sommario

| | | |
|------------|--|----|
| TITOLO I | COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT | 5 |
| Art. 1 | OBIETTIVI | 5 |
| Art. 2 | FINALITÀ | 5 |
| Art. 3 | ORGANI DELLA CONSULTA | 6 |
| Art. 4 | L'ASSEMBLEA | 6 |
| Art. 5 | INSEDIAMENTO | 7 |
| Art. 6 | COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA..... | 7 |
| Art. 7 | PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI | 8 |
| Art. 8 | CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA | 9 |
| Art. 9 | SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA..... | 9 |
| Art. 10 | CONSIGLIO DIRETTIVO..... | 9 |
| Art. 11 | COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO..... | 10 |
| Art. 12 | CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | 11 |
| Art. 13 | SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | 11 |
| Art. 14 | FUNZIONI DI SEGRETERIA..... | 11 |
| Art. 15 | GRUPPI DI STUDIO | 12 |
| Art. 16 | NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLO SPORT..... | 12 |
| Art. 17 | DECADENZA E DIMISSIONI..... | 12 |
| Art. 18 | INCOMPATIBILITA' | 12 |
| Art. 19 | MODIFICA DEL REGOLAMENTO..... | 12 |
| Art. 20 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA..... | 12 |
| TITOLO II | ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE..... | 13 |
| Art. 1 | ISTITUZIONE DELL'ALBO | 13 |
| Art. 2 | REQUISITI PER L'ISCRIZIONE | 13 |
| Art. 3 | MODALITÀ DI ISCRIZIONE..... | 13 |
| Art. 4 | REVISIONE DELL'ALBO | 13 |
| Art. 5 | CANCELLAZIONE DALL'ALBO..... | 14 |
| Art. 6 | PUBBLICITÀ | 14 |
| TITOLO III | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI..... | 15 |
| Art. 1 | DEFINIZIONI | 15 |
| Art. 2 | RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 16 |

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| | | |
|-----------|--|----|
| Art. 3 | CLASSIFICAZIONE IMPIANTI..... | 16 |
| Art. 4 | COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE..... | 17 |
| Art. 5 | COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE..... | 17 |
| Art. 6 | COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLO SPORT | 17 |
| Art. 7 | COMPETENZE DEI DIRIGENTI | 17 |
| Art. 8 | FORME DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA..... | 18 |
| Art. 9 | FORME DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA..... | 19 |
| Art. 10 | GARANZIE | 19 |
| Art. 11 | MANUTENZIONI..... | 20 |
| Art. 12 | CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PER ESIGENZE TEMPORANEE..... | 21 |
| Art. 13 | Obblighi del Concessionario..... | 21 |
| Art. 14 | DEPOSITO DI OGGETTI NEGLI IMPIANTI..... | 23 |
| Art. 15 | CONDIZIONI DELL'IMPIANTO..... | 24 |
| Art. 16 | PUBBLICITÀ..... | 24 |
| Art. 17 | ATTIVITÀ ECONOMICHE..... | 24 |
| Art. 18 | FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO | 24 |
| Art. 19 | DECADENZA..... | 24 |
| Art. 20 | REVOCA..... | 25 |
| TITOLO IV | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE | 26 |
| Art. 1 | OBIETTIVI | 26 |
| Art. 2 | DEFINIZIONI | 26 |
| Art. 3 | RIFERIMENTO NORMATIVI | 26 |
| Art. 4 | SOGGETTI DESTINATARI | 26 |
| Art. 5 | FINANZIAMENTI..... | 26 |
| Art. 6 | CONTRIBUTI ORDINARI..... | 26 |
| Art. 7 | PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI | 27 |
| Art. 8 | ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER CONTRIBUTI ORDINARI..... | 28 |
| Art. 9 | ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI..... | 30 |
| Art. 10 | CONTRIBUTI STRAORDINARI..... | 30 |
| Art. 11 | CONTROLLI..... | 31 |
| Art. 12 | PUBBLICITÀ DEI CONTRIBUTI..... | 32 |
| Art. 13 | DECADENZA | 32 |

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| | | |
|-------------|---|--|
| TITOLO V | UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI | 33 |
| Art. 1 | OBIETTIVI | 33 |
| Art. 2 | SOGGETTI RICHIEDENTI | 33 |
| Art. 3 | MODALITA' PRESENTAZIONE RICHIESTA | 33 |
| Art. 4 | ASSEGNAZIONE PALESTRE | 33 |
| Art. 5 | GARANZIE | 34 |
| Art. 6 | MANIFESTAZIONI, GARE, SAGGI | 34 |
| Art. 7 | CANONE D'USO..... | 34 |
| Art. 8 | DISPOSIZIONI DI UTILIZZO | 35 |
| Art. 9 | SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE | 35 |
| TITOLO VI | CONCESSIONE DI PATROCINI, CONCESSIONI GRATUITE, ONOREFICENZA AL MERITO SPORTIVO | |
| | 37 | |
| Art. 1 | CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO | 37 |
| Art. 2 | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO | 37 |
| Art. 3 | DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI GRATUITE | 37 |
| Art. 4 | DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI ONOREFICENZE AL MERITO SPORTIVO | 38 |
| TITOLO VII | TARIFFARIO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE | 40 |
| Art. 1 | NORME GENERALI | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 2 | GRAN SASSO D'ITALIA "ITALO ACCONCIA" | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 3 | STADIO DI RUGBY TOMMASO FATTORI | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 4 | ALTRI CAMPI DI CALCIO O RUGBY | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 5 | COMPLESSO SPORTIVO SANTA BARBARA | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 6 | PISCINA COMUNALE "ONDINA VALLA" | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 7 | IMPIANTO SPORTIVI "ISAIA DI CESARE" | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 8 | CAMPI POLIVALENTI | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 9 | PALESTRE SCOLASTICHE | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Art. 10 | MODIFICA DELLE TARIFFE..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| TITOLO VIII | DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI | 45 |
| Art. 1 | RINVII | 45 |
| Art. 2 | NORME FINALI E TRANSITORIE..... | 45 |
| TITOLO IX | ALLEGATI..... | 46 |
| Art. 1 | DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE | |
| | 47 | |

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| | | |
|--------|--|----|
| Art. 2 | RICHIESTA CONTRIBUTO ORDINARIO | 49 |
| Art. 3 | RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO..... | 51 |
| Art. 4 | RICHIESTA PATROCINIO | 53 |
| Art. 5 | Richiesta Utilizzo Palestre Scolastiche Anno 20__/20__ | 54 |
| Art. 6 | SCHEMA DISCIPLINARE D'USO PALESTRE SCOLASTICHE | 59 |

TITOLO I COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Art. 1 **OBIETTIVI**

- 1) Con il presente Regolamento è istituita la Consulta Comunale dello Sport quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante importanza sociale, economica ed ambientale.
La Consulta Comunale dello Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e si propone di valorizzarne le espressioni associative, operando al fine di garantire loro il sostegno del Comune.
- 2) La Consulta dello Sport resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e in ogni caso in regime di prorogatio fino alla costituzione della nuova. Qualora venga nominata nel corso del quinquennio amministrativo, avrà la sua scadenza naturale al termine del mandato dell'Amministrazione che l'ha eletta.
- 3) La Consulta ha sede nei locali del Comune di L'Aquila presso l'Ufficio dell'Assessorato allo Sport.

Art. 2 **FINALITÀ**

- 1) La Consulta Comunale dello Sport è un organo consultivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l'integrazione sociale;
 - b. favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport promuovano la cooperazione tra giovani di diverse nazioni e la integrazione di culture ed identità diverse;
 - c. promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l'uso di sostanze considerate dopanti e anabolizzanti e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;
 - d. promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
 - e. recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;
 - f. favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica;
 - g. esprimere - nel rispetto della normativa vigente - un parere preventivo non vincolante circa i criteri e le modalità da adottarsi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi;
 - h. proporre la regolamentazione dell'utilizzo di singoli impianti sportivi delle associazioni sportive (es: distribuzione corsie e spazi acqua nelle piscine, distribuzione degli orari di utilizzo delle palestre scolastiche etc.);

- i. esprimere, nel rispetto della normativa vigente, un parere preventivo non vincolante circa i regolamenti che il Comune di L'Aquila intende adottare in ambito sportivo;
- j. cooperare alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dal Comune di L'Aquila, per l'effettuazione del controllo di gestione, anche analizzando e valutando il funzionamento degli impianti sportivi presenti negli altri comuni d'Italia in termini di tipologia di gestione, tariffari, costi di manutenzione etc.;
- k. elaborare proposte in merito alla ripartizione dei contributi richiesti, sulla base dello specifico regolamento comunale;
- l. suggerire interventi utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- m. rilasciare annualmente un parere preventivo sui programmi dell'Amministrazione Comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente e alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con particolare riferimento alla tipologia, agli standard e all'ubicazione. Proporre iniziative in ordine ad interventi sulle strutture ed in relazione al fabbisogno di impianti sportivi ed alle relative attrezzature già esistenti;
- n. favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e la pianificazione dell'attività di promozione dello sport.

Art. 3 ORGANI DELLA CONSULTA

- 1) Sono Organi della Consulta l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art. 4 L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è costituita da
 - a. Il Presidente dell'Assemblea;
 - b. l'Assessore allo Sport del Comune di L'Aquila, nel caso in cui la sua figura non coincida con quella di Presidente;
 - c. il Presidente del CONI della Provincia di L'Aquila o un suo delegato;
 - d. il Presidente provinciale di ciascuna delle Federazioni sportive del CONI e delle Discipline Sportive Associate o un suo delegato;
 - e. n. 1 rappresentante per ciascuna delle Federazioni sportive, che operano nel campo dei diversamente abili;
 - f. il Presidente provinciale di ciascuno degli Enti di promozione sportiva presenti sul territorio del Comune di L'Aquila o un suo delegato;
 - g. il Presidente provinciale di ciascuna delle Leghe che fanno capo agli Enti di promozione sportiva presenti sul territorio del Comune di L'Aquila o un suo delegato;
 - h. n. 1 rappresentante per ogni associazione sportiva presente sul territorio del Comune di L'Aquila e affiliata al Coni o ad uno degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti o regolarmente iscritta ai registri di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n.383 e all'art. 7 della Legge Regionale 9 12 2002, n. 34;
 - i. n. 1 rappresentante per ogni società sportiva costituita in forma di società, società cooperativa, società dilettantistica senza fini di lucro, presente sul territorio del Comune di L'Aquila ed iscritta all'Albo di cui al Titolo II;
 - j. n. 1 rappresentante del servizio di Medicina dello Sport;
 - k. i dirigenti scolastici;
 - l. n. 2 rappresentanti designati dal Consiglio Comunale, di cui uno indicato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza;

m. l'Assemblea potrà di volta in volta essere integrata con 1 o più esperti nominati dal Presidente e scelti fra i soggetti che posseggono competenze tecniche specifiche in ambito sportivo.

- 2) Alla Assemblea partecipano il Dirigente Responsabile del Servizio o un suo delegato, senza diritto di voto ed eventualmente, su invito del Presidente, tecnici e funzionari dell'Amministrazione.
- 3) Le associazioni e le società di cui alle lettere h) e i) del precedente comma 1 possono far pervenire domanda di partecipazione, diretta al Presidente della Consulta, corredata dalla documentazione richiesta.

L'accoglimento delle domande di cui al comma precedente è rimesso al Consiglio Direttivo una volta costituito e viene comunicato all'Assemblea nella riunione successiva.

Ai fini dell'istruttoria delle domande il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'operato di funzionari o dipendenti comunali indicati dal Dirigente del Servizio.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo, ogni interessato può proporre ricorso all'Assemblea. Il parere dell'Assemblea, espresso a maggioranza dei presenti, è inappellabile.

La domanda dovrà contenere, altresì, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta. Nessuno può essere designato a rappresentare più d'uno dei soggetti presenti nell'Assemblea, ad eccezione dell'Assessore che può essere anche delegato del Sindaco, in qualità di Presidente.

- 4) Ogni organismo membro dell'Assemblea della Consulta può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Consulta.
- 5) Il Presidente può invitare all'assemblea i rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione.

Art. 5 INSEDIAMENTO

- 1) Ai fini dell'insediamento della Consulta, l'accoglimento iniziale delle domande di cui al comma 3 dell'articolo precedente verrà determinato in prima istanza dal Servizio Sport, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti al comma 1 del medesimo articolo e verrà comunicato in via provvisoria al richiedente. L'accoglimento delle domande verrà ratificato dal Consiglio Direttivo, una volta costituito.
- 2) I rappresentanti del CONI e delle rispettive Federazioni sportive e Discipline Sportive Associate, delle Federazioni sportive che operano nel campo dei diversamente abili, di ciascuno degli Enti di promozione sportiva presenti sul territorio del Comune di L'Aquila e delle rispettive Leghe, di ciascuna Circostrizione, del servizio di Medicina dello Sport e del Consiglio Comunale verranno designati prima della riunione d'insediamento, mediante comunicazione scritta inviata al Servizio Impianti Sportivi del Comune di L'Aquila.

Art. 6 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea:
 - a. nella prima seduta, convocata dal Presidente, se già nominato, o in sua vece dall'Assessore delegato allo Sport, elegge due Vice Presidenti, con le modalità di cui all'art. 7, co. 2;
 - b. nella prima seduta, elegge altresì i 9 membri elettivi del Consiglio Direttivo (1 rappresentante unico per tutte le Federazioni del Coni, 2 rappresentanti per tutti gli

- Enti di promozione sportiva, 4 rappresentanti per tutte le società e le associazioni sportive, n. 1 rappresentante per tutte le Federazioni sportive che operano nel campo dei diversamente abili), con le modalità di cui all'art. 10, co. 2;
- c. nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2, adotta atti di indirizzo generale che il Consiglio Direttivo traduce in proposte operative;
 - d. esamina e approva le proposte per l'attività annuale predisposte dal Consiglio Direttivo;
 - e. sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport;
 - f. formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, proposte su realizzazione di nuovi impianti, promozione attività sportiva all'interno del sistema scolastico ed in particolare:
 - a. esprime nel rispetto della normativa vigente un parere preventivo non vincolante circa i criteri e le modalità da adottarsi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi;
 - b. fornisce al Consiglio Direttivo criteri generali per la formulazione dei pareri in merito alla ripartizione dei contributi comunali in ambito sportivo nel rispetto del Regolamento vigente;
 - c. rilascia annualmente un parere preventivo sui programmi dell'Amministrazione Comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente e alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con particolare riferimento alla tipologia, agli standard e all'ubicazione. Propone iniziative in ordine ad interventi sulle strutture ed in relazione al fabbisogno di impianti sportivi ed alle relative attrezzature già esistenti;
 - g. collabora con l'Amministrazione Comunale per il miglior utilizzo degli impianti sportivi;
 - h. collabora con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali;
 - i. propone iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
 - j. rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promovendo iniziative che diffondano l'educazione sportiva e la cultura della motricità;
 - k. manifesta in generale il proprio parere su tutti i problemi connessi con lo svolgimento dell'attività sportiva all'interno della città.

Art. 7 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

- 1) La Presidenza dell'Assemblea spetta all'Assessore allo Sport o ad un suo delegato.
- 2) I due vicepresidenti vengono eletti nella prima seduta, a scrutinio segreto tra tutti i membri dell'assemblea, in prima votazione con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. In caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza semplice dei presenti. La votazione avverrà mediante l'indicazione di un nominativo tra tutti i membri dell'Assemblea. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due o più membri dell'Assemblea che abbiano riportato più voti. In caso di rinuncia subentrerà il primo dei non eletti. Sarà compito dell'ufficio di segreteria predisporre le schede ed i registri per la votazione. Le schede riporteranno i nominativi in ordine alfabetico e la qualifica di appartenenza.

- 3) Il Presidente rappresenta la Consulta dello Sport, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali e può invitare a partecipare alle sedute dell'Assemblea gli esperti di cui all'art. 4, co.1, lett. m), oltreché funzionari e tecnici dell'Amministrazione.

Art. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea ordinaria è annualmente convocata dal Presidente, in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo del Comune di L'Aquila.
- 2) L'Assemblea si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria su richiesta dell'Assessore delegato allo Sport, o del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.
- 3) La convocazione dovrà essere inviata con 10 (dieci) giorni di preavviso, con comunicazione scritta, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

Art. 9 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 2) L'Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla Assemblea successiva.
- 3) Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
- 4) L'Assemblea, ad eccezione delle nomine di cui all'art. 6, co. 1, lett. A) e B) e di questioni attinenti a persone, esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
- 5) Non è ammesso il voto per delega.
- 6) Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione.
- 7) Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo della Consulta.
- 2) Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da:
 - a. Il Presidente dell'Assemblea, che lo presiede;
 - b. l'Assessore allo Sport nel caso in cui la sua figura non coincida con quella di Presidente;
 - c. Il Presidente provinciale del CONI o un suo delegato;
 - d. n. 1 rappresentante unico per tutte le Federazioni sportive e le Discipline Sportive Associate del CONI tra quelli designati a far parte dell'Assemblea, eletto dall'Assemblea;
 - e. n. 2 rappresentanti per tutti gli Enti di promozione sportiva tra quelli designati a far parte dell'Assemblea, eletti dall'Assemblea;
 - f. n. 4 rappresentanti per tutte le società e le associazioni sportive presenti nell'Assemblea, eletti dall'Assemblea;

- g. n. 1 rappresentante per tutte le Federazioni sportive che operano nel campo dei diversamente abili, eletto dall'Assemblea;
 - h. n. 1 rappresentante del servizio di Medicina dello Sport;
- 3) I nove membri elettivi del Consiglio Direttivo, di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma precedente, vengono eletti dall'Assemblea nella seduta di insediamento con votazioni successive per ciascuna categoria, a scrutinio segreto. Le votazioni dovranno garantire la presenza in Consiglio Direttivo di una adeguata presenza dei due sessi. La votazione avverrà mediante l'indicazione di un solo nominativo tra tutti i membri dell'Assemblea. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze a seconda dei seggi spettanti a ciascuna categoria. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due o più membri dell'Assemblea che abbiano riportato più voti. In caso di rinuncia subentrerà il primo dei non eletti. I membri dell'assemblea che partecipano di diritto al Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto per nessuna categoria. Sarà compito dell'ufficio di segreteria predisporre le schede ed i registri per la votazione. Le schede, suddivise per categoria, riporteranno i nominativi in ordine alfabetico e la qualifica di appartenenza.
- 4) Per l'elezione dei rappresentanti di cui alla lettera f), non può essere eletto in Consiglio Direttivo più di un rappresentante per disciplina sportiva. A tal fine, ove risultino eletti più soggetti appartenenti alla medesima disciplina sportiva, entrerà in Consiglio quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti, mentre gli altri seggi saranno ricoperti dai primi tra i non eletti, appartenenti a società che praticano discipline sportive differenti.
- 5) Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta. In caso di assenza è sostituito dal consigliere più anziano.
- 6) Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, su invito del Presidente, tecnici e funzionari dell'Amministrazione. Possono inoltre essere effettuate Consultazioni di associazioni e organismi operanti in ambito cittadino.
- 7) Al Consiglio Direttivo partecipa il Dirigente Responsabile del Servizio o un suo delegato, senza diritto di voto.

Art. 11 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo:
- a. elabora proposte da sottoporre all'assemblea e adotta proposte esecutive da sottoporre alle Amministrazioni Pubbliche, sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea;
 - b. esprime nel rispetto della normativa vigente un parere preventivo non vincolante circa gli schemi di regolamento che il Comune di L'Aquila intende adottare in ambito sportivo;
 - c. coopera alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dal Comune di L'Aquila per l'effettuazione del controllo di gestione;
 - d. sulla base dei criteri generali espressi dall'Assemblea, formula annualmente un parere scritto non vincolante in merito alla ripartizione dei contributi comunali in ambito sportivo nel rispetto del Regolamento vigente;
 - e. esprime pareri e osservazioni sugli schemi di convenzione-tipo per la gestione degli impianti sportivi, sui criteri generali di assegnazione nell'uso degli impianti, sulla redazione dei calendari d'uso e sulle tariffe d'uso degli stessi;

- f. formula osservazioni in merito a tutti i problemi concernenti l'impiantistica sportiva e trasmette all'Amministrazione Comunale, con relazione accompagnatoria, il parere annuale preventivo non vincolante, approvato dall'Assemblea, sui programmi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico comunale esistente e sui progetti relativi alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi;
- g. costituisce anche in collaborazione con altri organismi presenti sul territorio, Gruppi di studio, cui affidare l'approfondimento di temi specifici e promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi;
- h. accoglie o respinge le domande di adesione alla Consulta, presentate dalle associazioni o società di cui all'art. 4, comma 1, lett. h) e i).

Art. 12 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno ed in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 5 dei suoi componenti.
- 2) La convocazione dovrà essere inviata con 10 (dieci) giorni di preavviso, con comunicazione scritta, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

Art. 13 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
- 2) Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3) Non è ammesso il voto per delega.
- 4) Potranno esser invitati di volta in volta componenti d Gruppi di studio, esperti nelle materie che saranno trattate, rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 5) Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla riunione successiva.
- 6) Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
- 7) Il Consiglio Direttivo, tranne che si tratti di questioni attinenti a persone, esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione.
- 8) Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono aperte al pubblico, ma vi possono assistere i membri dell'Assemblea.
- 9) Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

Art. 14 FUNZIONI DI SEGRETERIA

- 1) L'Assessorato allo Sport provvede all'assegnazione del personale e di quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo della Consulta Comunale dello Sport.
- 2) Le funzioni di Segreteria dei vari organi della Consulta sono svolte da personale di staff individuato dall'Assessorato allo Sport o dal Sindaco.

- 3) Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.
- 4) Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva. A richiesta tutti i membri dell'assemblea hanno diritto di ottenerne copia, anche telematica.

Art. 15 GRUPPI DI STUDIO

I Gruppi di Studio vengono costituiti per l'approfondimento di problemi di interesse gestionale e sportivo specifico, al fine di formulare proposte da sottoporre all'esame dell'Esecutivo. I componenti dei gruppi di Studio sono nominati dall'Esecutivo, il quale ne individua i componenti sia all'interno della Assemblea che esternamente.

Art. 16 NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLO SPORT

La Consulta dello Sport viene istituita dal Consiglio Comunale e ne ha la sua stessa durata. I componenti la Assemblea e l'Esecutivo vengono rinnovati entro 6 mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale. La partecipazione agli organi della Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati. La partecipazione ai gruppi di studio è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

Art. 17 DECADENZA E DIMISSIONI

I membri della Consulta dello sport sono dichiarati decaduti per dimissioni, dopo 3 assenze consecutive ingiustificate o per i motivi di cui al successivo art. 18. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo cui apparteneva il dimissionario o decaduto. In caso contrario la consulta prosegue normalmente i suoi lavori. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di società sportive che cessino la loro attività durante la consiliatura. Possono entrare a far parte degli organi della consulta i rappresentanti di nuove società o associazioni nate durante la consiliatura, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 18 INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte della Consulta, e ne decadono ipso iure, coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano puniti dalla giustizia ordinaria e/o da quella sportiva a pene sportive che comportino l'interdizione da qualsiasi attività per un periodo superiore ad un anno o a pene che comportino l'ineleggibilità a cariche pubbliche.

Art. 19 MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta dello Sport potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

- 1) I membri della Consulta, nell'esercizio delle loro funzioni ordinarie, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.
- 2) Eventuali spese non preventivabili al momento ma necessarie per il funzionamento e per le attività della Consulta Comunale dello Sport faranno carico all'amministrazione comunale nei limiti dello stanziamento di bilancio.
- 3) Il Servizio Impianti Sportivi pone in essere tutte le azioni e gli atti amministrativi necessari per la migliore gestione e funzionamento della Consulta Comunale dello Sport.

TITOLO II ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 1 **ISTITUZIONE DELL'ALBO**

E' istituito, presso il Servizio Impianti Sportivi, l'Albo Comunale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che perseguono una o più finalità di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili.

Art. 2 **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'ALBO le Associazioni/Società regolarmente costituite e registrate, operanti e nell'ambito territoriale del Comune e aventi i seguenti requisiti:
 - a. Avere sede (operativa o legale) nel Comune di L'Aquila e/o frazioni;
 - b. Non perseguire alcun scopo di lucro o ripartire utili ai soci;
 - c. Avere cariche associative elettive e gratuite;
 - d. Dimostrare, al momento dell'iscrizione, di essere in attività da almeno un anno nel territorio di L'Aquila.
- 2) La Società ha l'obbligo di comunicare ogni variazione.

Art. 3 **MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

- 1) La domanda di iscrizione è indirizzata all'Ufficio Impianti sportivi unitamente alla seguente documentazione:
 - a. Copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alle domande, copia dello statuto dell'associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.
 - b. Relazione sull'attività svolta nell'ambito del territorio comunale nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione con indicazione della tipologia dell'attività, del numero degli associati, del numero dei soggetti coinvolti o destinatari dell'attività svolta, dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
 - c. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.
- 2) Le domande di iscrizione dovranno pervenire nei tempi previsti dal bando. Il responsabile del procedimento, previa verifica dei necessari presupposti, redigerà l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo.
- 3) Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo viene comunicato tempestivamente, alle associazioni le quali, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno produrre ulteriore documentazione comprovante il diritto di iscrizione. La documentazione verrà nuovamente sottoposta all'esame del responsabile del procedimento che esprimerà parere definitivo.

Art. 4 **REVISIONE DELL'ALBO**

- 1) Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo, in previsione della quale le associazioni, dal 1° al 31 gennaio, devono inviare al Comune, pena l'esclusione d'ufficio dall'Albo:
 - a. Una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati;

- b. Una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse.
- 2) Ogni variazione dello Statuto dell'Associazione è comunicata all'ufficio competente entro tre mesi.

Art. 5 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1) Qualora l'Associazione/Società iscritta all'ALBO perda uno dei requisiti necessario non invii nei termini la documentazione prevista al comma 1 del precedente articolo, si procederà alla cancellazione dall'ALBO.
- 2) La cancellazione è disposta con determinazione dirigenziale ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La cancellazione dall'ALBO comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 6 PUBBLICITÀ

Il Comune cura la pubblicazione presso l'Albo Pretorio dell'elenco delle Associazioni e Società iscritte all'ALBO

TITOLO III GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1 DEFINIZIONI

- 1) **Impianto Sportivo:** luogo opportunamente attrezzato, sia all'aperto sia al coperto, destinato alla pratica di una o più attività sportive. Gli impianti Sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive,
- 2) **Attività ludico-motoria/amatoriale:** attività praticata da soggetti non iscritti presso società sportive o enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. L'attività ludico-motoria/amatoriale, non è finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di livello e non prevede un aspetto competitivo.
- 3) **Attività sportiva non agonistica:** Si considera attività sportiva non agonistica quella svolta dai seguenti soggetti:
 - a. Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare;
 - b. Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale;
 - c. Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.
- 4) **Attività sportiva agonistica:** Per attività agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale. Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- 5) **Forme d'utilizzo e Gestione:** modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi.
- 6) **Concessione in uso:** provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività nello stesso previste per un periodo di tempo limitato (giorni- ore), dietro un corrispettivo espressamente previsto nel Tariffario allegato al presente Regolamento.
- 7) **Tariffe:** somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al Gestore dell'impianto.
- 8) **Impianti a rilevanza economica:** impianti che pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette al concessionario di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538).

NOTA: La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una

competizione sul mercato. (T.A.R. Liguria II Sez., 28/4/2005 n°527, Tar Sardegna sez.I 2/8/2005 n. 1729, Tar Lombardia Milano sez.III 20/12/2005 n. 5633).

- 9) **Impianti non a rilevanza economica:** impianti nei quali viene erogato un servizio non a rilevanza economica, ossia un servizio che si ritiene debba essere reso alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa e che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538).
- 10) **Concessione di servizi:** contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art. 3, comma 1, lett. vv) DLgs 50/2016)
- 11) **Rischio operativo:** rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile (art. 3, comma 1, lett. zz) DLgs 50/2016).

Art. 2 **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Titolo del Regolamento recepisce le direttive dell'art.90 della Legge 27 dicembre 2012, della Legge Regionale n.27 del 19/06/2012 e le indicazioni delle ultime Linee Guida e Delibere dell'ANAC in materia di concessione di impianti sportivi comunali (in ultimo Delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016). Recepisce, inoltre, le indicazioni Comunitarie in riferimento all'impossibilità di prevedere nelle convenzioni di gestione i rinnovi taciti.

Art. 3 **CLASSIFICAZIONE IMPIANTI**

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi sono classificati come segue:

- 1) Impianti a rilevanza economica:
 - a. Piscina Comunale "Ondina Valla";
 - b. Complesso Sportivo "Santa Barbara";
 - c. Circolo Tennis L'Aquila;
 - d. Palestra di Basket di Piazza D'Armi;
 - e. Palazzetto dello Sport in Viale della Croce Rossa;
 - f. Stadio di Rugby "Tommaso Fattori";
 - g. Stadio di Calcio "Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia";
 - h. Palazzetto dello Sport "PalaJapan";
 - i. Impianto Polivalente Centi Colella;
 - j. Palestra Palangeli a Sant'Elia.
- 2) Impianti non a rilevanza economica:
 - a. Pista di Atletica "Isaia di Cesare";
 - b. Campo da Rugby di Piazza D'Armi;
 - c. Campo da Rugby Centi Colella

- d. Impianti Sportivo di Arischia;
 - e. Impianti Sportivo di Coppito;
 - f. Impianti Sportivo di Monticchio;
 - g. Impianti Sportivo di Paganica;
 - h. Impianti Sportivo di Pianola;
 - i. Impianti Sportivo di San Gregorio.
- 3) È di competenza del Consiglio Comunale la dichiarazione di impianto sportivo di rilevanza economica o privo di rilevanza economica.

Art. 4 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo e programmazione quali:

- a. l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- b. la dichiarazione di impianto sportivo di rilevanza economica o di non rilevanza economica sia esso esistente o di nuova costituzione e/o acquisizione;
- c. l'approvazione degli schemi di convenzione per la gestione in concessione degli impianti sportivi a rilevanza economica.

NOTA: L'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce alla competenza del consiglio comunale, alla lett. c), l'approvazione delle sole convenzioni stipulate con altri comuni o con la provincia - rimanendo escluse quelle tra l'ente locale e altri soggetti, pubblici o privati, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge - e alla lett. e), «...l'affidamento di attività o servizi». In quest'ultimo caso, il consiglio è competente a stabilire se procedere alla concessione di pubblici servizi o all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione nonché ad indicare una data modalità di gestione del servizio e di affidamento dello stesso.

Art. 5 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a. la concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b. alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.
- 2) Con il presente Regolamento, inoltre, il Consiglio delega la Giunta Comunale per l'approvazione degli schemi di convenzione per gli impianti sportivi non a rilevanza economica e per la modifica e/o approvazione delle tariffe d'uso degli impianti.

Art. 6 COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLO SPORT

- 1) Vedere Titolo I

Art. 7 COMPETENZE DEI DIRIGENTI

- 1) Spetta ai Dirigenti;
 - a. provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti

- a supporto dell'attività agonistica, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- b. rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- c. stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta e verificare il puntuale adempimento di quanto in esse previsto;
- d. curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- e. esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Art. 8 FORME DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

- 1) La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti, deve essere affidata, qualora il Comune non intenda gestirli direttamente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice, con applicazione delle parti I e II (per quanto compatibili).
- 2) Gli impianti sportivi a rilevanza economica possono essere dati in gestione per un massimo di anni 20.
- 3) La durata della concessione può essere superiore a 20 anni ma comunque inferiore a 30 nel solo caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a. la concessione di servizi preveda investimenti economici del concessionario sull'impianto sportivo;
 - b. il piano economico finanziario presentato dal concessionario evidenzia, in maniera inequivocabile, la necessità, al fine di ammortizzare gli investimenti effettuati, di prolungare la gestione oltre i 20 anni;
 - c. l'investimento del concessionario riguardi lavori di manutenzione straordinaria e/o nuova costruzione;
 - d. i beni di nuova costruzione vengano acquisiti al patrimonio comunale non appena ultimati;
 - e. i beni oggetto di intervento vengano riconsegnati, a fine concessione, perfettamente funzionanti, utilizzabili e mantenuti.
- 4) I criteri per la valutazione dell'offerta per la concessione del servizio, sono stabiliti nella singola procedura, nel rispetto, comunque, dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, secondo quanto indicato dalla L. R. 27/19.06.2012 e s.m.i., tra i seguenti:
 - a. rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b. attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i sessi;
 - c. esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - d. qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - e. livello di attività svolta;
 - f. anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - g. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto

- 5) Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, l'Ente individua i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 4 del presente articolo, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate:
 - a. progetto di utilizzo;
 - b. offerta economica;
 - c. piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
 - d. la previsione di interventi finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell'ambiente.
- 6) L'Ente si riserva di individuare eventualmente ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 4 e 5 del presente articolo, individuati dalla singola procedura. Il totale dei valori assegnati per i requisiti individuati, di cui al comma 4, non potrà superare il 15% del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
- 7) Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

Art. 9 FORME DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

- 1) La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV. Anche nel caso di impianti sportivi privi di rilevanza economica, pertanto, va posta in essere dall'ente locale una procedura di evidenza pubblica anche se semplificata (Consiglio di Stato sez. V 29/12/2009 n. 8914).
- 2) La procedura di evidenza pubblica, ove non si opti per ampliare la platea degli aspiranti includendo anche soggetti diversi da quelli impegnati nello sport, può, in caso di impianti privi di rilevanza economica, essere limitata ai seguenti soggetti:
 - a. società e associazioni sportive dilettantistiche,
 - b. enti di promozione sportiva,
 - c. discipline sportive associate
 - d. Federazioni sportive nazionali,
 - e. consorzi, gruppi e associazioni fra i precedenti soggetti.
- 3) La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica può essere affidata per un massimo di anni 12.
- 4) Nel caso in cui la gestione sia affidata in forma gratuita, ovvero senza un canone d'uso, la durata dell'appalto non può essere superiore a 5 anni. Tale limite può essere elevato, fino al massimo di cui al precedente punto 3), nel caso in cui la società concessionaria proponga al Comune, e si impegni a realizzare, un progetto di investimento economico finalizzato a migliorare le infrastrutture degli impianti o a farsi carico della manutenzione straordinaria. Nel qual caso la durata della concessione va dimensionata, sempre nei limiti di cui al punto 3), facendo riferimento al valore dell'investimento ed al canone d'uso della struttura (es: *canone annuo = € 2.000, investimento € 18.000, concessione 9 anni; canone annuo = € 2.000, investimento € 30.000, concessione 12 anni*).
- 5) Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

Art. 10 GARANZIE

- 1) Per qualunque tipo di impianto le convenzioni devono prevedere che il Concessionario, all'atto della stipulazione della convenzione, debba essere tenuto a prestare una cauzione

definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni di lieve entità derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno a mezzo di polizza assicurativa. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.

- 2) Per qualunque tipo di impianto le convenzioni devono prevedere che il Concessionario, stipuli una specifica polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni prodotti all'impianto oggetto di concessione e alle sue pertinenze, oltre che polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale definito dagli uffici volta per volta, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.
- 3) In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad un valore definito di volta in volta dagli uffici.
- 4) Laddove fornita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, la garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Le fideiussioni dovranno essere rese in favore del "Comune di L'Aquila" e intestate al Concessionario; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.
- 5) Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.
- 6) La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte del Concessionario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

Art. 11 MANUTENZIONI

- 1) La manutenzione ordinaria deve essere sempre prevista a carico del concessionario.
- 2) La manutenzione straordinaria deve essere prevista obbligatoriamente a carico del concessionario per affidamenti di impianti a rilevanza economica che prevedano una

durata di concessione superiore a 10 anni. In caso di durata pari o minore la manutenzione straordinaria è, di norma, di competenza del Comune.

- 3) Il Concessionario al fine di mantenere l'impianto sportivo in efficienza si obbliga:
 - a. ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, predisponendo un piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
 - b. ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria offerti ed accettati in sede di affidamento e divenuti parte integrante del contratto di concessione.
 - c. a registrare gli interventi manutentivi eseguiti su apposito Registro delle Manutenzioni, secondo il modello fornito dalla Civica Amministrazione come da piano di manutenzione previsto al precedente punto a) e con l'obbligo di conservazione dello stesso sull'impianto. Nel Registro delle manutenzioni, dovranno comunque essere indicate le date, le modalità il soggetto esecutore di ciascun intervento che sarà effettuato lungo il periodo di concessione. Il Registro, che non sostituisce eventuali registri obbligatori (caldaie, impianti ecc.), dovrà essere reso disponibile ad ogni controllo.
- 4) In fase di predisposizione del Bilancio, annualmente, è prevista una voce di spesa a sostegno di una programmazione di interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli impianti sportivi comunali, con priorità per gli interventi che prevedono la messa a norma degli impianti.

Art. 12 CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PER ESIGENZE TEMPORANEE.

- 1) La Giunta Comunale può deliberare la concessione temporanea gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico. In tal caso, il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione l'impianto, fatto salvo il diritto al rimborso, a carico dell'utilizzatore temporaneo, delle spese relative ai consumi effettuati da quest'ultimo, determinati su base forfettaria da parte del competente Ufficio Comunale.
- 2) Le Federazioni sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società Sportive regolarmente affiliate a detti Organismi, i Circoli aziendali e altre associazioni e gruppi aventi finalità sociali che richiedono l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali devono indirizzare al Comune domanda scritta nella quale deve essere specificata la disciplina praticata, l'orario ed il giorno in cui intendono utilizzare l'impianto, precisando se l'uso si riferisca ad allenamenti, corsi di avviamento o addestramento alla pratica sportiva.
- 3) Per le manifestazioni gratuite o a pagamento o per altre necessità emerse nel corso dell'attività, le domande di cui sopra dovranno essere inoltrate al Comune almeno trenta giorni prima delle manifestazioni stesse.

Art. 13 Obblighi del Concessionario.

- 1) Il Concessionario deve adempiere alle seguenti obbligazioni che saranno parte integrante dei relativi contratti sottoscritti con il Comune:
 - a. deve gestire gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
 - b. non può subconcedere il servizio e la gestione o l'uso anche parziale degli impianti a terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione. È ammessa, previ accordi con il Comune, la sub concessione di parte delle attività esercitate nell'impianto, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei confronti del Comune da parte del Concessionario;

- c. è obbligato ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune; deve comunicare tempestivamente il verificarsi di fatti derivanti da eventi calamitosi o di forza maggiore in genere, al fine di definire con ogni ragionevole urgenza la sospensione dell'utilizzo dell'impianto, i danni subiti, la residua funzionalità anche al fine di vedere eventualmente sospeso il pagamento del canone concessorio;
- d. deve entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno, dettagliare il progetto di utilizzo presentato in sede di affidamento ed in particolare i periodi e le fasce orarie riservate alle scuole, agli allenamenti, ai corsi di avviamento, al pubblico ed alle manifestazioni che intende svolgere l'anno successivo e darne immediata comunicazione al Comune;
- e. risponde verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi, da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo;
- f. risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualunque manifestazione, esibizione o gara dal Concessionario stesso organizzata;
- g. è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di L'Aquila e i suoi obbligati da tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, mallevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale sia stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso dell'impianto e degli accessori;
- h. è espressamente obbligato ad attenersi e a far attenersi i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla concessione;
- i. deve vietare l'introduzione, all'interno dell'impianto di automezzi (eccetto quelli di soccorso), motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, oggetti esplosivi, oggetti contundenti, armi proprie ed improprie, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento di specifiche discipline sportive;
- j. deve attenersi, nella conduzione dell'impianto sportivo, a tutte le norme e le prescrizioni igienicosanitarie vigenti;
- k. deve tenere appositi registri indicanti le presenze degli utenti. Tali registri sono messi a disposizione del Comune, nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente Regolamento;
- l. deve mantenere e conservare l'impianto in buone condizioni, esercitando al riguardo nei confronti dei terzi i poteri spettanti al Comune in forza del Regolamento;
- m. deve custodire il complesso sportivo, gli impianti, attrezzature, materiale in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
- n. deve sostenere le spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono e quanto altro sia necessario per il funzionamento dell'impianto, comprese le spese di amministrazione ove l'impianto sia in condominio;

- o. deve garantire scrupolosa osservanza delle norme vigenti, con particolare attenzione a quelle inerenti all'igiene, la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- p. deve assicurare che le attività connesse alla gestione dell'impianto siano svolte da personale idoneo e qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste e nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
- q. deve assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale da esso dipendente, sia per il personale dipendente da imprese della cui collaborazione il Concessionario a qualsiasi titolo abbia ad avvalersi. Il Comune resta del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra Concessionario e terzi;
- r. deve esonerare e mallevare il Comune di L'Aquila da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero in qualunque momento e per qualsiasi causa derivare da quanto forma oggetto del presente atto;
- s. deve contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di incendio, di furto, specie per gli impianti, le attrezzature ed il materiale, nonché di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi relativamente a persone o cose. La polizza dovrà essere stipulata con Società assicuratrice con clausole e per massimali di gradimento del Comune;
- t. deve liquidare le spese relative alla stipula dell'atto di concessione, ivi compreso il pagamento delle imposte per la durata dello stesso;
- u. deve rispettare le disposizioni impartite dal Comune a seguito dei controlli effettuati;
- v. deve essere in regola con il pagamento del canone annuale;
- w. non deve apportare modifiche all'impianto, alle sue attrezzature e dotazioni, se non autorizzate preventivamente dalla proprietà. Il Concessionario potrà introdurre, previa autorizzazione scritta del Comune e a propria esclusiva cura e spesa, materiale o attrezzature attinenti l'attività sportiva esercitata, mallevando il Comune da ogni responsabilità;
- x. deve applicare le tariffe stabilite annualmente dalla Civica Amministrazione come tetto massimo;
- y. deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché quelle connesse alle specifiche discipline sportive esercitate;
- z. deve attuare il progetto di utilizzo e il piano dettagliato delle manutenzioni presentato in sede di affido e contrattualizzato e deve presentare annualmente copia del bilancio societario approvato e corredato da idonea relazione nella quale siano dettagliate le singole poste ed indicate separatamente le entrate e le uscite riferite alla conduzione della struttura da quelle relative all'attività sportiva.

Art. 14 DEPOSITO DI OGGETTI NEGLI IMPIANTI.

- 1) Indumenti ed altro materiale personale non potranno essere depositati o, comunque, lasciati, nei locali dell'impianto sportivo comunale, se non per il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva.
- 2) Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.

- 3) Grandi e piccoli attrezzi potranno essere depositati o lasciati in spazi appositi previa autorizzazione del Servizio Impianti Sportivi.
- 4) Per tale motivo il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa avere comunque determinato.

Art. 15 CONDIZIONI DELL'IMPIANTO.

La concessione del servizio e il conseguente affidamento della gestione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano.

Art. 16 PUBBLICITÀ.

- 1) Qualsiasi forma di pubblicità, all'interno dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento del servizio, deve essere sempre autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme regolamentari vigenti.
- 2) Di norma il Concessionario, previa l'autorizzazione di cui al precedente comma, potrà gestire la pubblicità commerciale all'interno delle strutture oggetto della concessione, trattenendone i relativi introiti, fermo restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità nell'ambito territoriale comunale, anche in ordine alle norme di sicurezza. Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva.
- 3) Il Concessionario è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità per eventuali danni che da esse possano derivare a terzi, esonerando così il concedente da ogni responsabilità.
- 4) Le tariffe di pubblicità, determinate a norma di legge e Regolamento comunale, sono a carico del Concessionario. È data facoltà al Concessionario di subconcedere l'esercizio della pubblicità commerciale negli stessi termini e alle stesse condizioni previste nel presente articolo.

Art. 17 ATTIVITÀ ECONOMICHE

Il Concessionario ha facoltà di gestire nell'ambito dell'impianto sportivo, nel rispetto delle norme relative al commercio e previa autorizzazione dei competenti uffici eventuali attività accessorie che possano dare sostegno economico alla conduzione dell'impianto stesso (somministrazione alimenti e bevande, vendita articoli sportivi, ecc.). E' fatto divieto di installare impianti e commercializzare articoli connessi al gioco d'azzardo.

Art. 18 FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario dell'impianto ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme di comportamento previste dal Regolamento di utilizzo dell'impianto o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.

Art. 19 DECADENZA.

- 1) Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto o provvedimento che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, sarà avviata procedura di decadenza della concessione, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
 - a. uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;

- b. inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di obblighi di manutenzione a carico del Concessionario, nonché inosservanza di quanto previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento in materia di obblighi del Concessionario;
 - c. inosservanza di norme statali o regionali in materia di conduzione di impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive ivi praticate;
 - d. morosità nel pagamento dei canoni della concessione;
 - e. indisponibilità dell'impianto sportivo o degli accessori per cause dipendenti dal Concessionario;
 - f. esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche dell'impianto ed accessori senza la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale;
 - g. in casi di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa all'impianto sportivo, da parte del Concessionario o dei suoi utilizzatori;
 - h. gravi violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 13 del presente Regolamento con particolare riferimento a quanto concerne la tutela della sicurezza del lavoro e gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi dei lavoratori.
- 2) Fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni, in caso di decadenza, il Concessionario può chiedere, sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 3, il rimborso delle somme investite in manutenzione straordinaria, purché siano state preventivamente autorizzate da parte dei competenti Uffici Comunali sia da un punto di vista patrimoniale sia edilizio e fatti, quindi, salvi i titoli abilitativi eventualmente occorrenti.
- 3) Il competente Ufficio comunale determinerà il periodo necessario per il completo ammortamento dell'investimento effettuato dal Concessionario nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza, in base agli ordinari criteri di calcolo applicati in casi analoghi. Stabilito il valore economico di ogni singola annualità di ammortamento, il rimborso sarà concretamente determinato con riferimento all'effettivo periodo di tempo contrattuale non goduto.

Art. 20 REVOCA.

- 1) Indipendentemente da quanto esposto negli articoli precedenti, in ogni momento il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso al Concessionario è rimborsato:
- a. il valore delle opere di manutenzione straordinaria eventualmente realizzate a seguito di preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio, al netto degli ammortamenti;
 - b. le penalità e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore attuale della parte del servizio, pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione (art. 176, comma 4, Dlgs 50/2016). Tale disposizione è valida per gli impianti sportivi a rilevanza economica.

TITOLO IV CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 1 **OBIETTIVI**

- 1) Il Comune di L'Aquila riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative, ne promuove la cultura, la pluralità e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili.
- 2) La presente parte del Regolamento, il Comune di L'Aquila stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche operanti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 12 della L. 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 2 **DEFINIZIONI**

- 1) **Contributi Ordinari:** Contributi destinati all'incentivazione e allo sviluppo della pratica sportiva nella comunità locale. Sono riferiti all'attività ordinaria dell'Associazione/Società stabilita dallo Statuto. Sono diretti a quelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sul territorio comunale da almeno 2 anni al fine di sostenere l'attività annuale dell'associazione stessa.
- 2) **Contributi Straordinari:** Contributi destinati al sostegno della realizzazione di particolari iniziative quali manifestazioni sportive, progetti sportivi, convegni sportivi, formazione ed aggiornamento degli operatori sportivi ed al riconoscimento di risultati di rilievo raggiunti da atleti ed Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Art. 3 **RIFERIMENTO NORMATIVI**

Il presente Titolo del Regolamento recepisce le direttive della L. 30/7/2010, n. 122; di alcune sentenze di Cassazione (in particolare la Cass. Sez. III, 21.05.1998 n. 5086); e vari pareri della Corte dei Conti (Parere della Corte dei Conti Sez. Liguria n. 6/2011 e Parere della Corte dei Conti Sez. Liguria n. 23/2013).

Art. 4 **SOGGETTI DESTINATARI**

Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente regolamento esclusivamente le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche aventi sede legale e/o operativa a L'Aquila e operanti all'interno dello stesso territorio comunale che risultino affiliate alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che siano registrate all'interno dell'ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Art. 5 **FINANZIAMENTI**

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo degli stanziamenti destinati al finanziamento di contributi oggetto del presente regolamento.

Art. 6 **CONTRIBUTI ORDINARI**

- 1) Il Comune dell'Aquila concede alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche, con le modalità di cui al presente regolamento, contributi ordinari. Essi sono diretti a quelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sul territorio

comunale da almeno 2 anni al fine di sostenere l'attività annuale dell'associazione stessa e che risultano iscritte all'ALBO di cui al Titolo II.

- 2) I contributi per l'attività ordinaria ufficiale, sono relativi ad un intero anno sportivo, che a seconda della disciplina svolta può corrispondere ad un intero anno solare o ricadere a cavallo di due anni solari;
- 3) Il Responsabile del Procedimento per l'assegnazione dei contributi, attraverso i mezzi di informazione e l'inserimento nel sito internet del Comune di L'Aquila procede alla pubblicazione di un avviso pubblico preferibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno.
- 4) Le domande di contributo devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di L'Aquila entro i termini previsti dall'avviso e devono essere predisposte esclusivamente secondo la modulistica resa disponibile e/o direttamente scaricabile dal sito istituzionale del Comune.
- 5) Essi sono destinati:
 - a. al potenziamento dell'attività Sportiva agonistica delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e/o C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) operanti in ambito regionale e/o provinciale;
 - b. alla promozione delle attività Sportive di base;
 - c. alla promozione dell'attività Sportiva rivolta a persone con disabilità, tesserate ad associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) e operanti in ambito regionale e/o provinciale.

Art. 7 PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

- 1) Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione del legale rappresentante della Società resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi i requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'ALBO di cui all'art.2;
 - b. Bilancio preventivo dell'attività agonistico/sportiva dell'Associazione, approvato e sottoscritto dagli organi competenti;
 - c. Bilancio consuntivo dell'attività agonistico/sportiva dell'Associazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, che riporti, a pareggio, i dati economici tra tutte le fonti di entrate ricevute dal soggetto beneficiario del contributo e tutte le spese sostenute dallo stesso per la medesima attività, approvato e sottoscritto dagli organi competenti;
 - d. Dichiarazione da cui risulti l'entità delle sponsorizzazioni o altre sovvenzioni pubbliche ricevute;
 - e. Relazione illustrativa dell'attività svolta entro e fuori il Comune dell'Aquila, con particolare riferimento alle iniziative ordinarie rivolte allo sviluppo delle attività sportive per i soggetti con disagi sociali, diversamente abili etc.
 - f. Dichiarazione del legale rappresentante della Società resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti tutte le abilitazioni e il possesso dei requisiti previsti dalle rispettive federazioni di tutti i loro allenatori;
 - g. Certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni alla quale l'associazione risulta affiliata,

- indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati, nell'anno sportivo di riferimento distinto per età/categoria timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;
- h. Certificato di affiliazione rilasciato dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;
 - i. Certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) alla quale l'associazione risulta affiliata, indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati per le attività inclusive svolte nell'ambito di specifici organismi, nell'anno sportivo di riferimento timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;
 - j. Certificazione rilasciata dalla Federazione, Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto Coni e/o C.I.P. che specifichi il tipo di attività svolta agonistica e non agonistica e/o amatoriale, con indicazione della partecipazione agli eventi di carattere regionale nazionale e internazionale;
 - k. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve essere obbligatoriamente intestato all'Associazione richiedente;
 - l. Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione.
- 2) Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno i contributi ordinari e straordinari sono, di norma, tra loro alternativi.

Art. 8 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER CONTRIBUTI ORDINARI

- 1) Il Settore competente del Comune, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole associazioni sportive, tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata, sulla base dei seguenti criteri:

| <u>SPESE ANNUALI riferite a:</u> | | <u>PESO= 45</u> |
|--|---|------------------------|
| | | <u>punti</u> |
| | costi di iscrizione, tesseramento e affiliazione; | |
| | spese di gestione; | |
| | acquisto di attrezzature, materiale e abbigliamento sportivo; | |
| | affitto, pulizia e custodia locali; | |
| | trasferte per gare ufficiali; | |
| | spese mediche. | |
| Specifiche: | | |
| Il punteggio complessivo delle singole società/associazioni verrà riparametrato al valore massimo di 45 punti. | | |
| <i>Saranno considerati i costi documentati, riferiti esclusivamente alle trasferte per gare, contemplate nei calendari ufficiali e certificate da idonea documentazione;</i> | | |
| <i>Saranno contemplate quali trasferte effettuate, anche quelle relative a convocazioni di atleti in rappresentative di Federazione in ambito regionale e nazionale, purché l'Associazione dimostri di aver provveduto direttamente alle spese necessarie;</i> | | |

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| | |
|--|---|
| <i>Nel conteggio delle trasferte relative agli sport per disabili, saranno considerati, quali facenti parte della squadra in trasferta, anche gli eventuali accompagnatori.</i> | |
| <i>In merito alle "Spese per iscrizioni - tesseramenti – affiliazioni – trasferte per gare ufficiali – spese mediche", la quantificazione del punteggio riferito a tutte le spese sostenute per l'attività sportiva della stagione di riferimento, avverrà attribuendo 20 punti per ogni 100 Euro spesi e documentati (Esempio: € 520 = 100 PUNTI, non si considereranno le frazioni di 100€).</i> | |
| <i>In merito alle "Spese di gestione - affitto, pulizia e custodia locali - acquisto di attrezzature, materiale e abbigliamento sportivo", la quantificazione del punteggio riferito a tutte le spese sostenute per l'attività sportiva della stagione di riferimento, avverrà attribuendo 20 punti per ogni 500 Euro spesi e documentati (Esempio: € 510 = 20 PUNTI, € 999 = 20 PUNTI non si considereranno le frazioni di 500€).</i> | |
| ORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: | <u>PESO= 25</u> <u>Punti</u> |
| Atleti iscritti/tesserati all'associazione fino ai 18 anni | punti 4 per atleta |
| Atleti iscritti/tesserati all'associazione tra i 18 e i 25 anni | punti 2 per atleta |
| Atleti iscritti/tesserati all'associazione oltre i 25 anni | punti 0,5 per atleta |
| Atleti diversamente abili indipendentemente dall'età | punti 6 per atleta |
| Specifiche: | |
| <i>Il punteggio complessivo delle singole società/associazioni verrà riparametrato al valore massimo di 25 punti.</i> | |
| ATTIVITA' FEDERALE SVOLTA: | <u>PESO= 15</u> <u>PUNTI</u> |
| Internazionale / Nazionale | 15 PUNTI |
| Regionale | 10 PUNTI |
| Provinciale | 5 PUNTI |
| | |
| TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA | <u>PESO= 15</u> <u>PUNTI</u> |
| Agonistica | 15 PUNTI |
| Non agonistica/amatoriale | 10 PUNTI |

- 2) Nel limite delle risorse disponibili e al fine di determinare il contributo dovuto, si procede all'applicazione della seguente formula:

$$C_a = \frac{C_s}{P_t} \cdot P_a$$

Laddove:

C_a = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;

C_s = contributo stanziato;

P_t = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;

P_a = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario;

- 3) Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno i contributi ordinari e straordinari sono, di norma, tra loro alternativi.
- 4) E' facoltà della Giunta Comunale modificare con apposita Delibera i criteri per l'assegnazione dei contributi ordinari.

- 5) L'importo massimo del contributo è stabilito in euro 2.000,00 per Associazione/Società e non potrà comunque superare le uscite indicate nel rendiconto.

Art. 9 ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE ISTANZE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI.

- 1) Dopo aver ricevuto le domande per la richiesta dei contributi, il settore competente procederà all'istruttoria verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle istanze e dei documenti allegati.
- 2) L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
- 3) Nel caso di domande erronee o incomplete l'ufficio competente provvede a richiedere agli interessati le necessarie rettifiche o integrazioni fissando un termine perentorio di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la non attribuzione del punteggio relativo con la successiva l'esclusione.
- 5) Il Responsabile del Procedimento per l'assegnazione dei contributi potrà, in qualsiasi momento, procedere al sorteggio di un campione del 10% dei beneficiari, sui quali dovranno essere effettuati i controlli previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività ammessa a contributo e della verifica della documentazione di spesa. In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione conservata o consegnata, si procederà alla segnalazione agli organi competenti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del Capo VI del DPR 28/12/2000, n. 445 e all'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per l'anno successivo all'assegnazione, con rivalsa da parte dell'amministrazione delle somme assegnate.
- 6) Resta in facoltà del Responsabile del Procedimento effettuare inoltre i suddetti controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
- 7) La graduatoria provvisoria, con indicazione del contributo erogabile a ciascuna istanza viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di L'Aquila.
- 8) Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita esplicita informativa motivata per garantire la presentazione delle controdeduzioni.
- 9) Nel termine perentorio fissato dal Responsabile del Procedimento, gli istanti potranno procedere alla presentazione di osservazioni e di memorie ritenute utili ai fini dell'eventuale reinserimento in graduatoria.
- 10) A seguito dell'istruttoria delle osservazioni/memorie, il Responsabile del Procedimento, procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
- 11) La liquidazione delle somme riconosciute avverrà tramite apposita Determina del Dirigente competente.

Art. 10 CONTRIBUTI STRAORDINARI

- 1) I progetti per l'ottenimento del contributo straordinario possono essere presentati presso i competenti uffici comunali e all'Assessore allo Sport, in due differenti momenti a seconda del semestre di inizio effettivo di attività:
 - a. per attività il cui inizio è previsto nel primo semestre dell'anno, le richieste vanno presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente;

b. per attività il cui inizio è previsto nel secondo semestre dell'anno, le richieste vanno presentate entro il 31 maggio dell'anno in corso.

I progetti presentati devono descrivere compiutamente la manifestazione, le modalità di realizzazione ed essere corredati dal corrispondente quadro economico dal quale si ricavano le singole voci di spesa.

- 2) Per l'ottenimento del contributo straordinario l'Associazione o Società Sportiva interessata e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, dovrà compilare l'apposito modello predisposto dagli uffici.
- 3) Tale richiesta, sottoscritta dal Presidente ovvero dal legale rappresentante, dovrà essere corredata a pena d'esclusione dai sotto specificati documenti:
 - a. In caso di organizzazione di manifestazione sportiva
 - Relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche della manifestazione, delle sue finalità ed obiettivi, della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - Preventivo dettagliato delle spese che si presume di sostenere e di quello richiesto al Comune con la specificazione dei mezzi finanziari per farvi fronte;
 - b. In caso di ottenimento di risultati di rilievo
 - Relazione che sottolinei il risultato raggiunto dall'atleta o dall'Associazione Sportiva Dilettantistica, evidenziando la natura della competizione e i progressi raggiunti rispetto gli anni sportivi precedenti.
- 4) I singoli importi da assegnare per contributi straordinari sono determinati in ragione di un massimo del 50% dell'intero preventivo. L'importo del contributo, unitamente ad altre entrate, inoltre, non può superare il 100% del preventivo di spesa.
- 5) L'importo dell'eventuale beneficio non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale e comunque non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili effettivamente rendicontate.
- 6) La Giunta, con propria Delibera può stabilire di erogare un anticipo su quanto riconosciuto comunque non superiore al 50% del contributo massimo assegnato.
- 7) Nei limiti degli stanziamenti di bilancio la Giunta, con propria Deliberazione, stabilisce le manifestazioni e i risultati che saranno oggetto di contributo, indicando la somma massima riconoscibile.
- 8) I premi da riconoscere agli atleti e alle società sportive, l'importo del contributo è calcolato in base ai seguenti parametri, tenendo conto del risultato di massimo livello raggiunto dalla singola associazione preso una sola volta:
 - a. Premi di livello internazionale e nazionale
 - 1° posto € 2.000,00
 - 2° posto € 1.500,00
 - 3° posto € 1.000,00
 - b. Premi di livello regionale e provinciale
 - 1° posto € 1.000,00
 - 2° posto € 750,00
 - 3° posto € 500,00

Art. 11 CONTROLLI

- 1) L'Amministrazione procede ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti.

- 2) Qualora le dichiarazioni rese risultino false il dichiarante sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale ed il contributo verrà revocato.

Art. 12 PUBBLICITÀ DEI CONTRIBUTI

I beneficiari dei contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi coi quali effettuano pubblici annunci e promozioni delle iniziative finanziate, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 13 DECADENZA

- 1) I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata o svolta la manifestazione per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b. non venga presentata documentazione prescritta entro tre mesi dalla fine della manifestazione finanziata;
 - c. non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso del Comune nel finanziamento della manifestazione.
- 2) Nessun contributo, sia a carattere ordinario che straordinario, potrà essere erogato ad Associazioni/Società che si trovano in condizioni debitorie nei confronti del Comune di L'Aquila.

TITOLO V UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

Art. 1 OBIETTIVI.

- 1) Il Comune di L'Aquila, al fine di promuovere lo sport e sostenere le associazioni sportive, le quali svolgono un fondamentale ruolo sociale sul territorio, dispone la temporanea concessione delle palestre annesse agli edifici scolastici in orario extra scolastico, così come previsto dall'art. 12 della L. 4 Agosto 1977 n. 517 alle associazioni sportive che ne facciano richiesta.

Art. 2 SOGGETTI RICHIEDENTI

- 1) Possono avanzare richiesta di concessione delle palestre le Associazioni Sportive affiliate alle F.S.N. e gli Enti di Promozione Sportiva che per statuto svolgono la propria attività senza fini di lucro.
- 2) Sono esclusi dalla concessione le Associazioni e gli Enti che intendano svolgere attività perseguendo fini di lucro o di propaganda ideologica di parte.
- 3) Sono, altresì, esclusi dalla concessione quelle Associazioni o Enti che si trovino in una situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 MODALITA' PRESENTAZIONE RICHIESTA

- 1) I soggetti di cui al precedente articolo che vogliono presentare richiesta devono compilare l'apposito modulo predisposto dagli uffici e inoltrarlo all'Ufficio Impianti Sportivi del Comune di L'Aquila entro il 15 agosto di ogni anno. Le domande presentate oltre i termini, saranno vagliate singolarmente ed accolte salvo disponibilità.
- 2) L'istanza dovrà contenere, almeno:
 - a. Intestazione del soggetto richiedente;
 - b. Attestazione di affiliazione al CONI o attestazione di affiliazione ad Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuta dal CONI;
 - c. Il tipo di attività svolta;
 - d. La partecipazione, nell'a.s. precedente, a campionati con indicazione del livello;
 - e. Il numero degli iscritti degli ultimi 3 anni distinti per attività di tipo formativo ed attività di tipo agonistico;
 - f. Strutture Pubbliche utilizzate l'anno precedente;
 - g. Eventuale utilizzo di impianti sportivi di proprietà o in gestione. In tal caso dovrà essere comprovata l'insufficienza delle strutture già in utilizzo la cui valutazione spetta al Comune;
 - h. Eventuali richieste di utilizzo di altre strutture pubbliche. Dovrà essere indicata la struttura, il numero di giorni e il numero di ore richieste;
 - i. Indicazione dell'eventuale quota di partecipazione richiesta agli iscritti.
- 3) L'Ufficio Impianti Sportivi si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'assegnazione degli spazi.

Art. 4 ASSEGNAZIONE PALESTRE

- 1) Entro il 30 agosto l'Ufficio Impianti Sportivi del Comune procederà all'assegnazione degli spazi all'interno delle palestre scolastiche comunali, sentiti i Dirigenti Scolastici, sulla base dei criteri fissati con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 5 GARANZIE

- 1) Prima dell'ottenimento della concessione, valida per un solo anno scolastico, il responsabile dell'Associazione Sportiva o dell'Ente di Promozione Sportiva dovrà presentare apposita polizza fidejussoria o bancaria di seguito meglio specificata e dovrà sottoscrivere il disciplinare per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali predisposto dagli uffici.
- 2) Ogni soggetto autorizzato ad utilizzare in forma continuativa la palestra deve stipulare una fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione Comunale che assicuri eventuali danni sino alla concorrenza di euro 500,00.
- 3) Nella polizza fidejussoria deve essere esplicita la piena e immediata disponibilità della somma per:
 - a. Ripristino diretto, da parte dell'Amministrazione Comunale, dei danni arrecati, laddove l'associazione non abbia provveduto nei termini indicati dall'Ufficio Impianti Sportivi;
 - b. Pagamento dei canoni non versati allo scadere della seconda mensilità di morosità.
- 4) Nel caso di utilizzo della polizza fidejussoria, la stessa dovrà essere reintegrata all'importo originario, a cura del concessionario, entro il termine di 30 giorni.

Art. 6 MANIFESTAZIONI, GARE, SAGGI

Per lo svolgimento di manifestazioni quali gare ufficiali, saggi etc., l'associazione sportiva dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio Impianti Sportivi compilando il modulo allegato al presente regolamento (ALLEGATO C). La richiesta dovrà pervenire agli uffici Comunali almeno 15 giorni prima la data dell'evento. Per l'uso delle strutture dovrà essere corrisposto il canone orario fissato dalla Giunta Comunale, il quale verrà annualmente aggiornato, in base all'indice ISTAT, con Determina Dirigenziale entro il 30 agosto di ogni anno. L'Ufficio Impianti Sportivi, verificata la possibilità di concedere in uso la palestra, rilascerà parere positivo rispetto all'utilizzo della stessa richiedendo il pagamento del canone dovuto che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento del parere stesso. L'autorizzazione all'utilizzo della palestra sarà rilasciata dall'Ufficio Impianti Sportivi subordinatamente alla presentazione della ricevuta del versamento effettuato e contestualmente alla sottoscrizione dell'apposito disciplinare d'utilizzo (ALLEGATO D). Il mancato utilizzo della palestra nel giorno e negli orari autorizzati, per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale o all'Istituto Scolastico, non dà diritto all'Associazione/Ente di Promozione Sportiva di richiedere il rimborso per quanto versato.

Art. 7 CANONE D'USO

- 1) Per l'uso continuato durante l'anno delle palestre scolastiche di proprietà comunale dovrà essere corrisposto il canone orario fissato Titolo VII, il quale verrà annualmente aggiornato, in base all'indice ISTAT, con Determina Dirigenziale.
- 2) Il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di utilizzo secondo quanto indicato nel disciplinare d'utilizzo delle palestre scolastiche comunali. La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'Ufficio Impianti Sportivi entro la medesima scadenza.
- 3) L'importo dovuto mensilmente sarà calcolato sulla base delle ore richieste ed autorizzate dagli uffici.

Art. 8 DISPOSIZIONI DI UTILIZZO

- 1) L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.
- 2) Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, è a carico del concessionario.
- 3) Nel caso in cui l'associazione, per motivi organizzativi, non possa usufruire della palestra deve comunicarlo all'Ufficio Impianti Sportivi con un preavviso di almeno 7 giorni e solo in tal caso non sarà tenuta al pagamento delle ore non sfruttate.
- 4) Qualora tale circostanza dovesse verificarsi con cadenza regolare o frequente, gli uffici, a loro insindacabile giudizio, ridurranno il monte ore assegnato.
- 5) Nel caso in cui l'associazione non provveda nei termini ad inoltrare la suddetta comunicazione o non usufruisca della palestra nelle ore concesse per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale o all'Istituto Scolastico, la tariffa oraria sarà comunque dovuta.
- 6) E' vietato a chiunque installare all'interno o all'esterno della palestra scolastica comunale attrezzi fissi o in deposito che possano ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non preventivamente concordato con il Dirigente Scolastico.
- 7) L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, ai termini di tempo ivi stabiliti e deve comunque essere compatibile con tutte le attività extrascolastiche organizzate dalla scuola e dalle altre associazioni.
- 8) Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria funzionalità iniziale, con una completa pulizia dei locali (palestra, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi) e con gli attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni.
- 9) E' fatto obbligo a chiunque abbia accesso alla palestra di munirsi di adeguata calzatura al fine di non arrecare danni alla pavimentazione o sporcarla.
- 10) E' fatto divieto al concessionario di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Comune. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione ottenuta.
- 11) Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti a persone e danni a cose durante l'utilizzo della palestra. A tal fine l'associazione, prima dell'inizio dell'attività sportiva, è tenuta a verificare l'integrità della palestra, dei servizi annessi e delle vie di fuga utilizzabili. È altresì tenuta a produrre un apposito Piano di Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui accerti la presenza di danni è tenuta a documentarli e a comunicarli immediatamente all'Ufficio Impianti Sportivi del Comune e al Dirigente Scolastico.

Art. 9 SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'Ufficio Impianti Sportivi del Comune procederà d'ufficio a sospendere temporaneamente l'attività delle associazioni o a revocare l'autorizzazione per l'utilizzo delle palestre nei seguenti casi:
 - a. mancato pagamento del canone entro i termini previsti all'art.7;
 - b. utilizzo della palestra da parte di soggetti non iscritti all'Associazione;
 - c. utilizzo della palestra al di fuori dei giorni o orari concessi dall'Ufficio Impianti Sportivi;

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- d. mancata o insufficiente pulizia dei locali o utilizzo improprio dell'impianto anche a seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico.

TITOLO VI CONCESSIONE DI PATROCINI, CONCESSIONI GRATUITE, ONOREFICENZA AL MERITO SPORTIVO

Art. 1 CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1) Il patrocinio è concesso a Enti, Associazioni e Società Sportive che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzia di validità delle iniziative.
- 2) Non è ammessa la concessione di patrocinio per iniziative aventi fini di lucro o commerciali nonché a favore di organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche e sociali.
- 3) I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di L'Aquila.
- 4) Il patrocinio concesso dalla Civica Amministrazione non costituisce diritto alla gratuità nell'uso dell'impianto.
- 5) Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio comunale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità comunale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a. siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
 - b. siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sportivo, sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo ed ambientale che il Comune rappresenta.
- 6) Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione/Società e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative.
- 7) I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso del logo. La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.

Art. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO

- 1) Le domande di patrocinio devono essere trasmesse all'Ufficio di competenza, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- 2) La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita e proposta dall'ufficio di competenza all'Assessorato di riferimento per le conseguenti decisioni.

Art. 3 DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI GRATUITE

- 1) Il dirigente del settore interessato dispone, su specifico indirizzo della Giunta Comunale e previa verifica delle condizioni di legittimità, l'assegnazione d'uso temporaneo a titolo gratuito, o a tariffa agevolata, nei seguenti casi:
 - a. manifestazioni e attività organizzate direttamente dal Comune;
 - b. attività scolastica curriculare di scuole elementari e medie inferiori e l'attività per portatori di handicap;
 - c. gare relative ai giochi della gioventù e ai campionati studenteschi;
 - d. utilizzo da parte di forze dell'ordine ed enti organizzati preposti al soccorso e alla protezione civile per attività di esercitazione o dimostrative;
 - e. utilizzo da parte dei comitati organizzatori delle sagre patronali e feste di quartiere per impianti siti nelle rispettive località durante il periodo di svolgimento delle stesse per un massimo di quindici giorni e per una sola volta nell'arco dell'anno.
- 2) La gratuità d'uso potrà essere concessa esclusivamente per manifestazioni, tornei e attività comprese nel calendario della sagra/festa, gestite a titolo gratuito e senza alcun risvolto

commerciale dai rispettivi comitati organizzatori ed effettuate dai partecipanti residenti nella località/quartiere interessato a condizione che per assistere a tali manifestazioni, tornei o attività non sia richiesto alcun pagamento, neppure sotto forma di offerta libera.

- 3) La Giunta Comunale valuta di volta in volta l'opportunità di effettuare concessioni gratuite ovvero a tariffa agevolata nei seguenti casi:
 - a. manifestazioni co-organizzate e patrocinate dalla Civica Amministrazione per le quali non è previsto il biglietto di ingresso;
 - b. manifestazioni co-organizzate e patrocinate dalla Civica Amministrazione per le quali è previsto un biglietto di ingresso il cui ricavato sia destinato in beneficenza o per scopi umanitari;
 - c. attività, iniziative, eventi sportivi che accrescano l'immagine della Città di L'Aquila. In tal caso l'organizzatore dell'attività, iniziativa, evento dovrà sottoporre all'Amministrazione comunale la propria offerta che evidenzi in modo chiaro gli obblighi che si intende assumere relativamente all'aspetto dell'accrescimento dell'immagine della Città di L'Aquila. Nel caso che l'offerta trovi gradimento da parte del Comune di L'Aquila si valuterà di volta in volta la necessità di sottoscrizione di apposita convenzione che regolamenti i rispettivi impegni.

Art. 4 DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI ONOREFICENZE AL MERITO SPORTIVO

- 1) E' istituito presso il Comune di L'Aquila l'Albo d'Oro per il conferimento delle onorificenze al merito sportivo.
- 2) Il Comune di L'Aquila, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene doveroso dare un pubblico riconoscimento a tutti coloro che, con i risultati concreti nel campo dello sport, contribuiscono in modo significativo alla crescita sociale, civile ed aumentano il prestigio della Città di L'Aquila.
A tale scopo con il presente regolamento si intende disciplinare il conferimento delle onorificenze e degli encomi ai cittadini residenti nel Comune di L'Aquila o alle Associazioni sportive di L'Aquila che si sono particolarmente distinti nel campo della pratica sportiva.
- 3) Le proposte di concessione delle onorificenze, contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla valutazione, possono essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, nonché da Enti o Associazioni o dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti.
- 4) La segnalazione deve essere accompagnata da una relazione documentata ed esauriente, che giustifichi il motivo dell'assegnazione del riconoscimento.
- 5) I criteri, per il conferimento di tale titolo, sono i seguenti:
 - a. i risultati conseguiti in competizioni ufficiali;
 - b. le citazioni su organi di stampa o altri mezzi di comunicazioni di massa almeno a valenza provinciale;
 - c. i riconoscimenti attribuiti da Enti ed Istituzioni sportive;
 - d. la carriera;
- 6) Le onorificenze sono attribuite dal Consiglio, su proposta e istruttoria della Giunta Comunale.
- 7) Tale riconoscimento costituisce la più alta onorificenza della Città di L'Aquila per coloro che abbiano conseguito risultati nelle varie discipline e competizioni riconosciute dal CONI.

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sono esclusi da tale istituto coloro i quali esercitano la pratica sportiva senza essere affiliati direttamente o a mezzo Associazioni sportive al CONI.

- 8) Le onorificenze sono consegnate dal Sindaco unitamente ad un documento dal medesimo sottoscritto recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato sull'Albo d'Oro, oltre ad una sintetica motivazione della scelta.
- 9) Il pubblico registro – Albo d'Oro – contiene gli estremi delle onorificenze concesse a duratura memoria dell'intera comunità

TITOLO VII TARIFFARIO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE

Art. 1 NORME GENERALI

- 1) Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi. Le tariffe possono essere:
 - a. orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - b. a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - c. a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
- 2) Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro. Per l'uso degli impianti sportivi del Comune sono dovuti i corrispettivi di seguito indicati salvo differenti accordi convenzionali con i gestori degli impianti.
- 3) Gli importi indicati sono da intendersi massimi e sono vigenti dal 1° gennaio 2018; i gestori degli impianti comunali possono applicare, entro tali valori massimi, riduzioni e sconti alle famiglie ed alle diverse categorie di utenti ed hanno l'obbligo di affiggere all'interno dell'impianto il quadro completo delle tariffe applicate.

Art. 2 GRAN SASSO D'ITALIA "ITALO ACCONCIA"

| | |
|--|-------------------|
| Quota per manifestazioni sportive a pagamento * | 6% degli incassi |
| min | € 350,00 |
| Quota per manifestazioni sportive non a pagamento * | € 350,00 |
| Quota per manifestazioni extrasportive a pagamento * | 10% degli incassi |
| min | € 500,00 |
| Quota per manifestazioni extrasportive non a pagamento * | € 500,00 |
| Quota per allenamenti per ora o frazione di ora * | € 55,00 |
| Quota oraria per allenamenti per ora o frazione di ora (ore successive alla prima) * | € 35,00 |
| <i>le tariffe indicate sono aumentate forfettariamente di € 40,00/h per costi di illuminazione del campo</i> | |

Art. 3 STADIO DI RUGBY TOMMASO FATTORI

| | |
|--|-------------------|
| Quota per manifestazioni sportive a pagamento * | 6% degli incassi |
| min | € 240,00 |
| Quota per manifestazioni sportive non a pagamento * | € 240,00 |
| Quota per manifestazioni extrasportive a pagamento * | 10% degli incassi |
| min | € 500,00 |
| Quota per manifestazioni extrasportive non a pagamento * | € 500,00 |
| Quota per allenamenti per ora o frazione di ora * | € 40,00 |

COMUNE DI L'AQUILAREGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| | |
|--|---------|
| Quota oraria per allenamenti per ora o frazione di ora (ore successive alla prima) * | € 30,00 |
| <i>le tariffe indicate sono aumentate forfettariamente di € 30,00/h per costi di illuminazione del campo</i> | |

Art. 4 ALTRI CAMPI DI CALCIO O RUGBY

| | |
|--|-------------------|
| Quota per manifestazioni sportive a pagamento * | 6% degli incassi |
| min | € 120 |
| Quota per manifestazioni sportive non a pagamento * | € 120 |
| Quota per manifestazioni extrasportive a pagamento * | 10% degli incassi |
| min | € 250 |
| Quota per manifestazioni extrasportive non a pagamento * | € 250 |
| Quota per allenamenti per ora o frazione di ora * | € 25,00 |
| Quota oraria per allenamenti per ora o frazione di ora (ore successive alla prima) * | € 15,00 |
| <i>le tariffe indicate sono aumentate forfettariamente di € 15,00/h per costi di illuminazione del campo</i> | |

Art. 5 COMPLESSO SPORTIVO SANTA BARBARA

| Tariffe per il Pubblico | |
|---|---------|
| Biglietto intero (a partire da 12 anni) | € 7,50 |
| Biglietto Ridotto (Under 12, Over 60, Studenti Universitari, Portatori di Handicap) | € 5 |
| Abbonamento Intero per 15 Ingressi | € 75 |
| Abbonamento Ridotto per 15 Ingressi | € 55 |
| Tariffe per le Associazioni Sportive | |
| Quota oraria per corsia per Attività Agonistica Nazionale | € 9,00 |
| Atleti in fasce di età secondo categorie F.I.N.(Ragazzi, Juniores, Cadetti, Senior) con almeno una partecipazione ai Campionati Nazionali di categoria per un massimo di n. 1 corsia, dal lunedì al sabato in orario: | |
| 06:30-08:30 | |
| 15:00-17:00 | |
| Quota oraria per corsia per Attività Agonistica Regionale | € 11,00 |
| Atleti in fasce di età secondo categorie F.I.N.(Esordienti, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Senior), partecipanti, in maniera documentabile e dimostrabile, all'attività Federale di tipo Regionale. | |

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| | |
|---|----------|
| Criterio di Assegnazione: | |
| Una corsia ogni 15 Atleti per un massimo di: | |
| -n. 1 corsia dalle 6:30 alle 8:30 | |
| -n. 3 corsie dalle 15:00 alle 17:00 | |
| -n. 1 corsia dalle 17:00 alle 20:00 | |
| Quota oraria per corsia per Attività Didattico Sportiva e di Scuola Nuoto per Allievi di tutte le età comprensiva di postazione segreteria nell'impianto: | € 21,00 |
| Criterio di Assegnazione: | |
| Una corsia ogni 30 Tesserati settore Propaganda per un massimo di n. 2 corsie dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 20:00 nel periodo settembre-giugno. | |
| Tariffe per manifestazioni sportive non a pagamento | |
| 1Turno ore 7:30 – 15:00 | € 290,00 |
| Tariffe per scuole di ogni ordine e grado | |
| Costo orario per corsia della Piscina (dalle ore 8:00 alle ore 13:00) | € 15,00 |

Art. 6 PISCINA COMUNALE "ONDINA VALLA"

| | |
|---|----------|
| Tariffe per il Pubblico | |
| Biglietto intero (a partire da 12 anni) | € 7,50 |
| Biglietto Ridotto (Under 12, Over 60, Studenti Universitari, Portatori di Handicap) | € 5 |
| Abbonamento Intero per 15 Ingressi | € 75 |
| Abbonamento Ridotto per 15 Ingressi | € 55 |
| Tariffe per manifestazioni sportive non a pagamento | |
| 1Turno ore 7:30 – 15:00 | € 290,00 |

Art. 7 IMPIANTO SPORTIVI "ISAIA DI CESARE"

| | |
|--|---------|
| Società o ASD affiliate alla Fidal | |
| Utente Occasionale: 1ingr./sett ovvero 4ingr./mese=10€ per associato | € 10,00 |

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| | |
|---|---------|
| Utente bassa frequenza: 2ingr./sett ovvero 8ingr./mese=15€ per associato | € 15,00 |
| Utente media frequenza: 3ingr./sett ovvero 12ingr./mese=20€ per associato | € 20,00 |
| Utente alta frequenza: >=4 ingr./sett ovvero >=16ingr./mese=25€ per associato | € 25,00 |
| Utente amatoriale/Utilizzatore singolo | |
| Ingresso singolo | € 3,50 |

Art. 8 CAMPI POLIVALENTI

| | |
|---|---------|
| Tariffe per il Pubblico | |
| Costo Orario * | € 50,00 |
| Tariffe per Attività Agonistica | |
| Costo Orario (Periodo 15:00 – 18:00) * | € 18,00 |
| Tariffe per Attività Didattico-Sportiva | |
| Costo Orario (Periodo 15:00 – 18:00) * | € 28,00 |
| Tariffe per scuole di ogni ordine e grado | |
| Costo orario di utilizzo dei Campi Polivalenti * | € 15,00 |
| <i>le tariffe indicate sono aumentate di € 10,00 per costi di riscaldamento</i> | |

Art. 9 PALESTRE SCOLASTICHE

| | |
|---|---------|
| PRIMA FASCIA (€ /h) | |
| Scuola Secondaria di I Grado "Teofilo Patini" – Istituto Comprensivo "Mazzini-Patini" | € 13,16 |
| Scuola Secondaria di I Grado "Dante Alighieri" | |
| SECONDA FASCIA (€ /h) | |
| Scuola Primaria "Mariele Ventre" – Circolo Didattico "Amiternum". | € 11,13 |
| Scuola Primaria di Pile – Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" | |
| Scuola Primaria "Giovanni XXIII" – Direzione Didattica "Silvestro dell'Aquila" | |
| TERZA FASCIA (€ /h) | |
| Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" – Direzione Didattica "Silvestro dell'Aquila" | € 9,11 |
| Scuola Secondaria di I Grado "Dante Alighieri" – Sede "Giosuè Carducci" | |
| Scuola Secondaria di I Grado "Dante Alighieri" – Sede di Paganica | |
| Scuola Secondaria di I Grado "Giuseppe Mazzini" – Istituto Comprensivo "Mazzini-Patini" | |

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| | |
|---|--------|
| Scuola Primaria MUSP di Sassa – Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” | |
| Scuola Primaria di Paganica “Francesco Rossi” – Direzione Didattica “Galileo Galilei” | |
| Scuola Primaria “Torretta” – Direzione Didattica “Galileo Galilei” | |
| QUARTA FASCIA (€ /h) | |
| Scuola Primaria “Torrione” – Direzione Didattica “Silvestro dell’Aquila” | € 7,08 |
| Scuola dell’Infanzia e Primaria di Roio – Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” | |

Art. 10 MODIFICA DELLE TARIFFE

- 1) Le tariffe d’uso degli impianti comunali devono essere adeguate, nella misura del 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L’adeguamento delle tariffe all’indice ISTAT è disposta, entro il 31 del mese di dicembre dal Dirigente competente tramite propria Determina.
- 2) Modifiche del tariffario vigente, non afferenti l’adeguamento ISTAT, e/o di tariffe d’uso per nuovi impianti (o impianti non contemplati al momento in quanto non utilizzati) sono disposte tramite Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 1 RINVII

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente Normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile.
- 2) Per profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 2 NORME FINALI E TRANSITORIE.

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua adozione con provvedimento, esecutivo, del Consiglio Comunale.
- 2) Per i contratti scaduti ma per i quali sia stata deliberata dal Comune una proroga prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni del precedente Regolamento e, comunque, valgono le condizioni contrattuali previste nelle convenzioni vigenti. La rinegoziazione comporterà l'allineamento dei contenuti contrattuali alle disposizioni del presente Regolamento.
- 3) Quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo si applica anche ai contratti non ancora scaduti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento

TITOLO IX ALLEGATI

**Art. 1 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

(Carta intestata o timbro della società)

Al Dirigente del Settore _____

Il sottoscritto _____

nato a _____

il _____

residente a _____

in Via _____ n° _____

C.F. _____

Rec. Telefonico _____

Presidente/Legale Rappresentante della Società Sportiva Dilettantistica denominata:

Che svolge attività sportiva dall'anno _____ nel settore del *(indicare la/le discipline sportive praticate)*

Con sede a _____ in Via _____ n° _____

C.F. _____

P.Iva _____

Tel. _____

Cel. _____

fax _____

e-mail _____

CHIEDE

Che la Società venga iscritta all'Albo delle Società Sportive Dilettantistiche del Comune di L'Aquila.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendacie di formazione ad uso di atti falsi

DICHIARA

Che la Società Sportiva Dilettantistica:

- non ha scopo di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- ha cariche associative elettive e gratuite;
- è affiliata dall'anno _____ a Federazioni Sportive Nazionali e/o a Enti di Promozione Sportiva regolarmente riconosciuti dal CONI;
- ha svolto e svolge la sua attività anche nella corrente stagione sportiva;
- si impegna a comunicare ogni eventuale variazione;
- è in attività da almeno un anno nel territorio di L'Aquila.

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n° 196/2003, accetta che i dati personali vengano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:

- Copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto dal quale risulti il possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alle domande, copia dello statuto dell'associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.
- Relazione sull'attività svolta nell'ambito del territorio comunale nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione con indicazione della tipologia dell'attività, del numero degli associati, del numero dei soggetti coinvolti o destinatari dell'attività svolta, dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.
- Certificato di Affiliazione per la stagione sportiva in corso rilasciato da una federazione sportiva o ente di promozione regolarmente riconosciuta dal CONI;
- Certificato di Attività Sportiva svolta nella stagione in corso rilasciato da una federazione sportiva o ente di promozione regolarmente riconosciuta dal CONI;
- Elenco Atleti tesserati nella stagione in corso rilasciato da una federazione sportiva o ente di promozione regolarmente riconosciuta dal CONI.

(Luogo e data)

(firma e timbro)

Art. 2 RICHIESTA CONTRIBUTO ORDINARIO

Il/la sottoscritto/a in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della Società/Associazione Sportiva Dilettantistica

Cod. Fisc. P. IVA affiliata a iscritta all'Albo del Comune dell'Aquila al n. codice IBAN

CHIEDE

la concessione di un contributo economico per il sostegno all'attività dell'Associazione/Società ai sensi del Regolamento Comunale.

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- **di essere in possesso dei requisiti di cui al Titolo IV del Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche;**
- **che la società/associazione sportiva non si trova in alcuna condizione debitoria nei confronti del Comune di L'Aquila.**

A tal fine allega:

- Dichiarazione del legale rappresentante della Società resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi i requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'ALBO di cui all'art.2;
- Bilancio preventivo dell'attività agonistico/sportiva dell'Associazione, approvato e sottoscritto dagli organi competenti;
- Bilancio consuntivo dell'attività agonistico/sportiva dell'Associazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/2000, che riporti, a pareggio, i dati economici tra tutte le fonti di entrate ricevute dal soggetto beneficiario del contributo e tutte le spese sostenute dallo stesso per la medesima attività, approvato e sottoscritto dagli organi competenti;
- Dichiarazione da cui risulti l'entità delle sponsorizzazioni o altre sovvenzioni pubbliche ricevute;
- Relazione illustrativa dell'attività svolta entro e fuori il Comune dell'Aquila, con particolare riferimento alle iniziative ordinarie rivolte allo sviluppo delle attività sportive per i soggetti con disagi sociali, diversamente abili etc.
- Certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni alla quale l'associazione risulta affiliata, indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati, nell'anno sportivo di riferimento distinto per età/categoria timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;
- Certificato di affiliazione rilasciato dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;
- Certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) alla quale l'associazione risulta affiliata, indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati per le attività inclusive svolte nell'ambito di specifici organismi, nell'anno sportivo di riferimento timbrato e vidimato dall'ente di riferimento;

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Certificazione rilasciata dalla Federazione, Disciplina Associata e/o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto Coni e/o C.I.P. che specifichi il tipo di attività svolta agonistica e non agonistica e/o amatoriale, con indicazione della partecipazione agli eventi di carattere regionale nazionale e internazionale;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve essere obbligatoriamente intestato all'Associazione richiedente;
- Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente/Legale Rappresentante

(Timbro dell'Associazione/Società)

Art. 3 RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il/la sottoscritto/a in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della Società/Associazione Sportiva Dilettantistica

Cod. Fisc. P. IVA affiliata a
iscritta al registro CONI al n°..... avente sede legale e/o operativa in L'Aquila alla Via
..... codice IBAN
.....

CHIEDE

la concessione di un contributo economico per la realizzazione della
Manifestazione.....che si
svolgerà in data __/__/___ presso

la concessione di un contributo economico per il conseguimento del seguente risultato di
rilievo.....

ottenuto da in data __/__/___ presso

e a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- **di essere in possesso dei requisiti previsti dal Titolo IV del Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche;**
- **che la società/associazione sportiva non si trova in alcuna condizione debitoria nei confronti del Comune di L'Aquila.**

A tal fine allega:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve essere obbligatoriamente intestato all'Associazione richiedente;
- Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione.

In caso di organizzazione di manifestazione sportiva:

- Relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche della manifestazione, delle sue finalità ed obiettivi, della sua rilevanza sociale e territoriale;

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Preventivo dettagliato delle spese che si presume di sostenere e di quello richiesto al Comune con la specificazione dei mezzi finanziari per farvi fronte;

In caso di ottenimento di risultati di rilievo

- Relazione che sottolinei il risultato raggiunto dall'atleta o dall'Associazione Sportiva Dilettantistica, evidenziando la natura della competizione e i progressi raggiunti rispetto gli anni sportivi precedenti.

Il Presidente/Legale Rappresentante
(Timbro dell'Associazione/Società)

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 4 RICHIESTA PATROCINIO

Il/la sottoscritto/a in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della
Società/Associazione Sportiva Dilettantistica

Cod. Fisc. P. IVA affiliata a iscritta al registro CONI
al n° avente sede legale e/o operativa in L'Aquila alla Via

CHIEDE

la concessione del patrocinio del Comune di L'Aquila per la realizzazione della Manifestazione
.....che si
svolgerà in data / / presso

Il Presidente/Legale Rappresentante
(Timbro dell'Associazione/Società)

Art. 5 Richiesta Utilizzo Palestre Scolastiche Anno 20 /20

Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a.....in qualità di
presidente/legale rappresentante della associazione sportiva/ente di promozione sportiva
denominata/o.....

P.IVA.....C.F.....

con sede legale e/o operativa a

.....in

e-mail.....

telefono.....affiliata alla

FSN.....iscritta al registro nazionale

delle associazioni sportive del coni con il n°.....

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA

- Di svolgere la propria attività senza fini di lucro
- Di non trovarsi in alcuna situazione debitoria nei confronti del Comune di L'Aquila
- Che l'Associazione si è iscritta nell'a.s. precedente ai seguenti campionati (indicare il livello:
Prov- Reg-Naz)

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

- Numero degli iscritti e risultati raggiunti negli ultimi 3 anni:

- ANNO ____/____
 - Attività di tipo formativo: _____

- Attività di tipo agonistico: _____
- Diversamente Abili: _____
- Risultato Raggiunto: _____

- ANNO ____/____
 - Attività di tipo formativo: _____
 - Attività di tipo agonistico: _____
 - Diversamente Abili: _____
 - Risultato Raggiunto: _____

- ANNO ____/____
 - Attività di tipo formativo: _____
 - Attività di tipo agonistico: _____
 - Diversamente Abili: _____
 - Risultato Raggiunto: _____

- Strutture Pubbliche utilizzate l'anno precedente:
 - Struttura: _____
 - Ore settimanali utilizzate: _____
 - Struttura: _____
 - Ore settimanali utilizzate: _____
 - Struttura: _____
 - Ore settimanali utilizzate: _____
 - Struttura: _____
 - Ore settimanali utilizzate: _____
 - Struttura: _____
 - Ore settimanali utilizzate: _____
 - Struttura: _____
 - Ore settimanali utilizzate: _____
 - Struttura: _____
 - Ore settimanali utilizzate: _____

- Numero di impianti sportivi di proprietà o in gestione utilizzati: _____

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Richieste di utilizzo di altre strutture pubbliche inoltrate (o che si intendono inoltrare) ad Enti diversi dal Comune:

- 1) Ente: _____ Palestra richiesta: _____
Giorni e orari _____
- 2) Ente: _____ Palestra richiesta: _____
Giorni e orari _____
- 3) Ente: _____ Palestra richiesta: _____
Giorni e orari _____
- 4) Ente: _____ Palestra richiesta: _____
Giorni e orari _____

- Quota di partecipazione richiesta agli iscritti:

- Attività di tipo Formativo: € _____
- Attività di tipo Agonistico: € _____

CHIEDE

di poter usufruire durante l'a.s. ____/____ delle seguenti palestre scolastiche comunali:

1) Scuola: _____

Svolgimento della seguente attività: _____

| <u>GIORNI</u> | <u>ORARI</u> |
|----------------------|---------------------|
| LUNEDI' | |
| MARTEDI' | |
| MERCOLEDI' | |
| GIOVEDI' | |
| VENERDI' | |
| SABATO | |
| DOMENICA | |

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

2) Scuola: _____

Svolgimento della seguente attività: _____

| <u>GIORNI</u> | <u>ORARI</u> |
|---------------|--------------|
| LUNEDI' | |
| MARTEDI' | |
| MERCOLEDI' | |
| GIOVEDI' | |
| VENERDI' | |
| SABATO | |
| DOMENICA | |

3) Scuola: _____

Svolgimento della seguente attività: _____

| <u>GIORNI</u> | <u>ORARI</u> |
|---------------|--------------|
| LUNEDI' | |
| MARTEDI' | |
| MERCOLEDI' | |
| GIOVEDI' | |
| VENERDI' | |
| SABATO | |
| DOMENICA | |

4) Scuola: _____

Svolgimento della seguente attività: _____

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

| <u>GIORNI</u> | <u>ORARI</u> |
|---------------|--------------|
| LUNEDI' | |
| MARTEDI' | |
| MERCOLEDI' | |
| GIOVEDI' | |
| VENERDI' | |
| SABATO | |
| DOMENICA | |

5) Scuola: _____

Svolgimento della seguente attività: _____

| <u>GIORNI</u> | <u>ORARI</u> |
|---------------|--------------|
| LUNEDI' | |
| MARTEDI' | |
| MERCOLEDI' | |
| GIOVEDI' | |
| VENERDI' | |
| SABATO | |
| DOMENICA | |

L'Aquila, li _____

Firma

Si allega alla presente copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.

Art. 6 SCHEMA DISCIPLINARE D'USO PALESTRE SCOLASTICHE

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
 ___/___/___, C.F. _____, e residente in
 _____, alla via _____
 in qualità di legale rappresentante della Associazione/Ente di Promozione
 Sportiva _____
 con sede a _____ in via _____
 codice fiscale/partita I.V.A. dell'Associazione _____, affiliata a
 _____, iscritta al registro CONI delle
 Associazioni Sportive al n° _____,

DICHIARA

- 1) di utilizzare la palestra e i locali ad essa funzionalmente annessi giorno ___/___/___ dalle ore _____ alle ore _____;
- 2) di impegnarsi al rispetto di quanto indicato nel Regolamento degli Impianti Sportivi al Titolo V;
- 3) di accettare tutte le seguenti disposizioni di utilizzo:
 - L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.
 - Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, è a carico del concessionario.
 - Nel caso in cui l'associazione, per motivi organizzativi, non possa usufruire della palestra deve comunicarlo all'Ufficio Impianti Sportivi con un preavviso di almeno 7 giorni e solo in tal caso non sarà tenuta al pagamento delle ore non sfruttate.
 - Qualora tale circostanza dovesse verificarsi con cadenza regolare o frequente, gli uffici, a loro insindacabile giudizio, ridurranno il monte ore assegnato.
 - Nel caso in cui l'associazione non provveda nei termini ad inoltrare la suddetta comunicazione o non usufruisca della palestra nelle ore concesse per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale o all'Istituto Scolastico, la tariffa oraria sarà comunque dovuta.
 - E' vietato a chiunque installare all'interno o all'esterno della palestra scolastica comunale attrezzi fissi o in deposito che possano ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non preventivamente concordato con il Dirigente Scolastico.
 - L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, ai termini di tempo ivi stabiliti e deve comunque essere compatibile con tutte le attività extrascolastiche organizzate dalla scuola e dalle altre associazioni.
 - Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria funzionalità iniziale, con una completa pulizia dei locali (palestra, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi) e con gli attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni.

COMUNE DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- E' fatto obbligo a chiunque abbia accesso alla palestra di munirsi di adeguata calzatura al fine di non arrecare danni alla pavimentazione o sporcarla.
- E' fatto divieto al concessionario di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Comune. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione ottenuta.
- Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti a persone e danni a cose durante l'utilizzo della palestra. A tal fine l'associazione, prima dell'inizio dell'attività sportiva, è tenuta a verificare l'integrità della palestra, dei servizi annessi e delle vie di fuga utilizzabili. È altresì tenuta a produrre un apposito Piano di Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui accerti la presenza di danni è tenuta a documentarli e a comunicarli immediatamente all'Ufficio Impianti Sportivi del Comune e al Dirigente Scolastico.

3) di assumere ogni responsabilità in ordine all'uso corretto della struttura di cui trattasi, in particolare accollandosi l'onere di provvedere alla pulizia dell'impianto e degli annessi servizi igienici e degli altri locali eventualmente utilizzati (ingressi, ecc.) e alle spese, ivi comprese quelle inerenti all'eventuale impiego di personale;

4) che presiederanno all'attività i seguenti dirigenti responsabili (la presenza di almeno uno dei predetti è condizione indispensabile per l'accesso degli atleti e/o praticanti nella palestra):

1. (Nominativo) _____
(Indirizzo) _____
(Recapito Telefonico) _____

2. (Nominativo) _____
(Indirizzo) _____
(Recapito Telefonico) _____

6) di impegnarsi altresì al rispetto di tutte le normative in materia assicurativa, fiscale e di ogni altro tipo riferite all'attività di che trattasi;

78) di impegnarsi a corrispondere il canone d'uso tassativamente nei termini previsti dal Regolamento degli Impianti sportivi vigente e di essere consapevole che gli uffici procederanno d'ufficio alla revoca della concessione in caso di mancato pagamento nei termini ivi previsti.

L'Aquila, lì _____

Per l'Associazione/Ente di Promozione Sportiva
